data pubblicazione 14/04/2010

Tribunale di Vicenza, 30 ottobre 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento – Legge antiusura – Dichiarazione di fallimento – Sospensione dei termini relativi a processi esecutivi – Inapplicabilità (art. 20 l. 23 febbraio 1999 n. 44).

La sospensione dei termini prevista dall'art. 20 l. n. 44/1999 non riguarda genericamente le procedure (siano esse esecutive o fallimentari), ma specificamente i "termini relativi a processi esecutivi", ovvero i termini di pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari o l'efficacia degli atti esecutivi, ragion per cui la norma non può determinare la dilazione della dichiarazione di fallimento, ove i crediti per i quali si procede siano già scaduti da oltre trecento giorni o siano diversi da quelli specificamente indicati. (gl) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell'8.4.2008 ed altri il Tribunale fissava l'udienza per l'audizione del legale rappresentante della ditta per sentirlo in ordine all'istanza di fallimento.

All'udienza comparivano i creditori istanti, che insistevano nel ricorso.

Il debitore chiedeva inizialmente termine per proporre una domanda di concordato preventivo, cui non seguiva alcunché e, successivamente, chiedeva che fosse disposta la sospensione ex art. 20, l. n. 44/1999, in attesa dell'erogazione dell'indennità prevista dalla legge a favore delle vittime della usura.

Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale osserva:

Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.

In particolare si evidenziano:

- l'entità del passivo;
- il decreto ingiuntivo esecutivo;
- la presenza di titoli protestati;
- qli assegni insoluti:
- la cessazione dell'attività e la messa in stato di liquidazione;
- le cospicue perdite di esercizio;
- la risalenza di alcuni debiti al 2007 senza che siano stati pagati neppure in parte;
- la richiesta di una dilazione per proporre un concordato preventivo non seguita da una concreta proposta.

Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento della ditta debitrice.

Per quanto riguarda l'istanza di sospensione ex art. 20, co. 4, l. n. 44/1999, il Collegio osserva che la norma prevede la sospensione di "termini relativi a processi esecutivi", non la sospensione della procedura esecutiva tout court (cfr. Trib. Modica 17.7.2007, inedita, e Trib. Palermo 4 ottobre 2000, Fall. 2001, 1033, che ne circoscrive l'applicabilità a soggetti in bonis), e che non vi è alcuna ragione attuale di concedere la chiesta sospensione dei termini in relazione a debiti già tutti scaduti da oltre trecento giorni alla data della presentazione della domanda di sospensione, per i quali – ove non fossero scaduti - potrebbe anche essere ipotizzata una sospensione dei termini di pagamento (peraltro dei soli ratei di mutui bancari e ipotecari), o comunque della efficacia dei titoli esecutivi, ai sensi dell'art. 20, co. 1, l. n. 44/1999.

D'altronde, ed analogamente, per le procedure già iniziate, la sospensione può avere ad oggetto non l'esecuzione forzata come tale, bensì i termini che scandiscono la procedura

esecutiva (cfr. Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496, Riv. Esecuz. Forzata, 2007, 2, 357).

Considerato che i debiti della ditta resistente sono scaduti da oltre trecento giorni, e comunque non sono tutti riconducibili ai ratei di mutui bancari e ipotecari (cfr. atti del fascicolo della V. M. srl), l'istanza di sospensione non può essere accolta.

Le spese sono a carico della procedura.

La sentenza é immediatamente esecutiva.

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;

dichiara il fallimento della ditta

V. M. srl, unipersonale, in liquidazione, con sede legale in * (VI), via * n. *, C.F. *;

ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori, se non è stato già eseguito a norma dell'art. 14 l.f.;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dr. Giuseppe Limitone; nomina Curatore ; IL CASO.it

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della ditta fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle loro eventuali domande di insinuazione;

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 18.12.2008 ore 11.45, che si terrà alla presenza del Giudice Delegato;

ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell' art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

ordina che si proceda all'immediato compimento delle operazioni di erezione dell'inventario, a norma dell'art. 87 l.f.;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Vicenza, 30.10.2008.